

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2013

che deroga alla soglia fissata dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per l'aiuto finanziario dell'Unione a favore delle misure di aiuto istituite dall'Italia per l'arresto temporaneo delle attività di pesca

(2013/C 143/03)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo ⁽²⁾, misure che impongono riduzioni graduali dello sforzo di pesca.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,

(4) L'innalzamento della soglia dal 6 % al 9 % è stato chiesto dall'Italia, sulla base di precedenti gare d'appalto e delle spese da queste risultanti, al fine di disporre di una dotazione finanziaria sufficiente per la gara d'appalto relativa al periodo 2013-2015.

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, il contributo finanziario del Fondo europeo per la pesca per talune misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca non può superare il 6 % dell'aiuto finanziario dell'Unione assegnato al settore della pesca nello Stato membro interessato. Tuttavia, in base al predetto articolo, la soglia del 6 % può essere aumentata mediante decisione della Commissione.

(5) La crisi in cui versa la flotta in questione e il numero crescente di operatori economici che cessano l'attività di pesca in tale segmento della flotta impongono all'Italia di raggiungere e superare gli obiettivi di riduzione della capacità fissati nel programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, che sarà modificato dopo l'adozione della presente decisione.

(2) Il 19 ottobre 2012 l'Italia, avvalendosi del sistema informatico per lo scambio di dati, ha chiesto che la predetta soglia fosse portata al 9 % per le misure di aiuto da essa concesse per l'arresto temporaneo delle attività di pesca.

(6) La dotazione per l'arresto temporaneo delle attività di pesca nel quadro del programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato con decisione C(2007) 6792 della Commissione del 19 dicembre 2007, è quasi esaurita e le assegnazioni aggiuntive dell'8 % previste dal regolamento (CE) n. 744/2008 ⁽³⁾ non sono più applicabili.

(3) La richiesta presentata dall'Italia riguarda il sostegno del Fondo europeo per la pesca a favore degli aiuti pubblici erogati ai pescatori e ai proprietari di pescherecci per misure di arresto temporaneo adottate sulla base dell'articolo 24, paragrafo 1, punto v), del regolamento (CE) n. 1198/2006 nell'ambito di piani di gestione, adottati a livello nazionale nel contesto delle misure di conservazione dell'Unione, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca. I piani di gestione nazionali per la flotta mediterranea dei pescherecci da traino adottati il 20 maggio 2011 comprendono, in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del

(7) È quindi opportuno che il contributo finanziario del Fondo europeo per la pesca a favore di misure di arresto temporaneo a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, punti da i) a vi) del regolamento (CE) n. 1198/2006 sia aumentato fino a un massimo del 9 % dell'aiuto finanziario dell'Unione assegnato al settore della pesca in Italia.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per la pesca,

⁽¹⁾ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1.

DECIDE:

Articolo unico

Per l'Italia, la soglia del 6 % prevista all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006 per il contributo finanziario dell'Unione a favore di misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca può essere portata fino al 9 % dell'aiuto finanziario dell'Unione concesso a tale Stato membro con decisione C(2007) 6792 della Commissione, del 19 dicembre 2007, a condizione che l'importo del contributo finanziario dell'Unione eccedente la soglia del 6 % sia utilizzato esclusivamente per attuare misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca sulla base dell'articolo 24, paragrafo 1, punto v), del

regolamento (CE) n. 1198/2006, nell'ambito dei piani di gestione adottati a livello nazionale il 20 maggio 2011 a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 per la flotta mediterranea dei pescherecci da traino.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2013

Per la Commissione
Maria DAMANAKI
Membro della Commissione